

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°82-2019

del giorno 30/01/2019

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI (2019-2021) - CIG: 7774740E66.



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

- Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
- Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato con atto dell'Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
- Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011, relativo all'individuazione del Responsabile dei procedimenti;
- Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Unità Funzionale Servizi socio educativi;

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

RITENUTO, nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d'ufficio;

PREMESSO che con propria determina n. 66 del 24/1/2019, si è dato avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l'affidamento dell'attività di progettazione e realizzazione di strumenti per l'integrazione dei migranti (2019-2021) - cig: 7774740e66 - , attraverso la pubblicazione di manifestazione di interesse e atti connessi;

RITENUTO opportuno procedere alla revoca della manifestazione di interesse, insieme agli atti relativi, per la procedura negoziata in oggetto in quanto, da una successiva analisi, è emersa la possibilità a breve di indire un'unica gara, aperta, a più lotti, per i principali servizi ai migranti e agli stranieri offerti dalla Sds Grosseto, avente quindi ad oggetto più servizi e di diversa dimensione rispetto a quelli previsti dalla determina n.66 citata, anche a seguito dei nuovi avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 emanati dal Ministero dell'Interno, con data di protocollo 21 gennaio u.s.;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai potenziali



operatori economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione, visto che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso";

RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella podestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto mediante annullamento della determinazione n. 66 del 24/1/2019, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

VISTO l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

DI PROCEDERE alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della propria determinazione n. 66 del 24/1/2019 e di tutti gli allegati e atti connessi, segnalando tale revoca nel portale telematico START e nel proprio sito istituzionale;



DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito.

Il Responsabile dell'Unità Funzionale

Dott. Massimiliano Marcucci

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale"*